

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"GLI AMBULANTI DEL LAGO MAGGIORE ETS"

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in avanti indicato come "CTS"), l'associazione denominata "GLI AMBULANTI DEL LAGO MAGGIORE ETS".

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Gallarate (VA), Via Cavour n. 15. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Natura giuridica, acronimo e durata

L'Associazione è un centro autonomo di vita associata, apartitico, aconfessionale, regolato a principi di democrazia, uguaglianza e gratuità. Essa opera quale Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017. L'acronimo "ETS" è parte integrante della denominazione e viene utilizzato in ogni segno distintivo, comunicazione e atto ufficiale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale. In particolare promuove ed ha per scopo:

- la valorizzazione delle tradizioni popolari, storiche, commerciali e territoriali dell'area del Lago Maggiore e della Provincia di Varese;
- la promozione di iniziative culturali, sociali, fieristiche, espositive e ricreative atte a favorire la coesione sociale e lo sviluppo locale;
- l'organizzazione di attività educative e formative incentrate sulla sostenibilità ambientale, sul riuso e sul consumo critico e responsabile;
- lo sviluppo di iniziative benefiche, solidaristiche e di sostegno sociale in favore di soggetti svantaggiati;
- la promozione del volontariato e della cittadinanza attiva quale strumento di partecipazione e crescita della collettività.

Bellotti Carlo Daniel

Lessa Bellotti

Dalla Fella

L'Associazione non svolge attività sindacale, né di tutela o rappresentanza economica di categoria degli associati, né di promozione o di rivendicazione di interessi professionali dei singoli o di gruppi, in conformità ai limiti inderogabili posti dal CTS.

Art. 4 – Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità di cui all'Art. 3, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- **Lettera d)** educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **Lettera i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- **Lettera w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- **Lettera u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Le fiere, i mercati e le esposizioni eventualmente promossi od organizzati dall'ente rivestono carattere esclusivamente sinergico al concreto dispiegarsi delle finalità sociali e delle attività sopra descritte, nel pieno rispetto dello spirito non commerciale dell'ente.

Art. 5 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'Art. 4, a norma dell'art. 6 del CTS, a condizione che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri, i limiti e le modalità stabiliti dai decreti ministeriali vigenti.

L'individuazione e la deliberazione delle attività diverse da svolgere sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo, che ne dà specifica evidenza all'interno della documentazione di bilancio.

Art. 6 – Ammissione dei soci e principio della porta aperta

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti senza scopo di lucro che ne condividano le finalità e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, sulla base del principio della parità di diritti e doveri e di non discriminazione.

La procedura di ammissione è regolata come segue:

Belletta Carlo Dawieq
Luca Belletti
Della Pich

- Chi intende aderire deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell'ente e di accettare integralmente il presente Statuto e i regolamenti interni.
- Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. L'ammissione è annotata nel libro degli associati a cura degli amministratori.
- In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni. L'aspirante socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso all'Assemblea dei soci, la quale, in occasione della successiva convocazione, si pronuncia in modo definitivo sulla domanda.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è annuale, intransmissibile e non rivalutabile.

I soci hanno il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Intervenire e votare in Assemblea, direttamente o per delega; ciascun socio ha diritto a un solo voto (principio del voto singolo), purché iscritto da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- Esercitare l'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi sociali;
- Esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta presentata al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno 15 giorni.

I soci hanno il dovere di:

- Osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere legittimamente assunte dagli organi sociali;
- Versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- Svolgere la propria attività a favore dell'ente in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo i rimborsi spese autorizzati.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso volontario, per decesso (o estinzione se ente), per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa annuale protrattosi per oltre sei mesi dalla scadenza, ovvero per esclusione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi moralmente o materialmente l'Associazione, ovvero che tenga comportamenti incompatibili con le finalità associative o gravemente contrari ai doveri statutari. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato al socio, il quale può proporre appello all'Assemblea entro 30 giorni dalla notifica.

Belletta Carlo Daniele

Luisa Belletti
Giulio Tello

Art. 9 – Organi sociali

Sono organi obbligatori dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci (organo sovrano);
- Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- Il Presidente.

Art. 10 – Assemblea dei soci: convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, composto da tutti i soci in regola con il pagamento della quota. È presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, ed entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. È convocata dal Presidente mediante avviso scritto (comunicato tramite email, lettera, messaggistica informatica o affissione in sede) contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, inviato ad ogni associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo (1/10) dei soci in regola con il diritto di voto.

Art. 11 – Quorum e competenze dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione (che non può aver luogo nello stesso giorno della prima) è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie, nonché per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (Assemblea straordinaria), occorre la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

In conformità all'art. 25 del CTS, l'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali (Consiglio Direttivo ed eventuale organo di controllo);
- Approva il bilancio d'esercizio;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modifiche dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti interni;

Be Nello Coda Daniele
Luca Belloth
Demo Fleh

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- Delibera sui ricorsi presentati avverso il rigetto delle domande di ammissione o i provvedimenti di esclusione dei soci.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. È composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), eletti dall'Assemblea tra i soci. I componenti restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario/Tesoriere. Si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente. Tra le sue competenze rientrano:

- Curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- Predispone il bilancio d'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
- Deliberare sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- Individuare e regolamentare le attività diverse ex art. 5 del presente Statuto;
- Determinare l'ammontare della quota associativa annuale.

Art. 13 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Al Presidente spetta la firma sociale.

In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso nella prima riunione utile successiva. In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 14 – Risorse economiche e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le risorse economiche sono costituite da:

- Quote associative annuali e contributi degli associati;
- Donazioni, lasciti testamentari e liberalità di terzi;
- Contributi di enti pubblici, istituzioni, organizzazioni nazionali o internazionali;
- Entrate derivanti da attività di interesse generale e attività diverse ex artt. 4 e 5;

Bellèta Carlo Daniele
Luisa Bellèta *Dono Felice*

- Rendite patrimoniali o beni mobili e immobili pervenuti all'ente a qualunque titolo. In conformità all'art. 8 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti nelle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 15 – Esercizio finanziario e Bilancio d'esercizio

L'esercizio finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle disposizioni dell'art. 13 del CTS e dei decreti ministeriali attuativi. Il bilancio deve documentare in modo trasparente e veritiero la situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente e la gestione svolta. Esso è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione; qualora i ricavi dell'Associazione siano inferiori alle soglie previste dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma semplificata del Rendiconto per Cassa.

Il bilancio è depositato presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione, e viene successivamente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro i termini di legge.

Art. 16 – Organo di controllo ed eventuale revisione legale

L'organo di controllo, anche monocratico, viene nominato dall'Assemblea al superamento dei limiti dimensionali indicati dall'art. 30 del CTS, ovvero su scelta volontaria dell'Assemblea stessa. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, laddove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esprime inoltre un parere sul bilancio d'esercizio.

L'Assemblea nomina altresì un revisore legale dei conti o una società di revisione qualora si superino i limiti di cui all'art. 31 del CTS.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall'Art. 11 del presente Statuto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Bellèta Carlo Daniele

Luna Bellèti

Daniela Tadi

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente (art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, con preferenza per quelli operanti nel medesimo ambito territoriale e con finalità analoghe.

Art. 18 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e sue successive modificazioni e integrazioni, nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

Bellèta Carlo Daniele
Luca Bellèta
Dario Fobbi